

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
in genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE

Il Tribunale di Busto Arsizio - sezione distaccata di Gallarate - in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3597 Affari contenziosi dell'anno 2001 passata in decisione all'udienza del 29/3/2005

promossa da:

K.H. rappresentato e difeso dall'Avv. M.N. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tradate, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

S.C., rappresentato e difeso dall'Avv. A.T. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 23/6/2001 il Sig. K.H. evocava in giudizio il Sig. S.C. lamentando che quest'ultimo aveva realizzato un allevamento zootecnico in un'area dismessa adiacente all'abitazione attorea, nel Comune di Golasecca (VA), senza rispettare le necessarie norme igienico-sanitarie e senza garantire un trattamento rispettoso degli animali ivi custoditi.

In particolare, esponeva che nell'area del convenuto venivano tenuti, in condizioni di promiscuità, abbandono e sporcizia, innumerevoli volpi, **cani**, cinghiali e leoni e che ciò determinava la proliferazioni di insetti e topi (così come documentato dal verbale redatto dagli operatori del Parco L. e come accertato sia dal Sindaco di Golasecca che dall'autorità giudiziaria penale), per cui l'attore ed i suoi familiari, disturbati dal **rumore** degli animali, dalle esalazioni maleodoranti e dalle scene di sofferenza e abbandono degli animali, erano impossibilitati a godere del loro giardino e comunque della loro proprietà.

Per tali ragioni, chiedeva la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi con rimozione dell'allevamento ed al risarcimento dei danni quantificati nella somma di lire 50 milioni, salvo diversa stima, oltre interessi dalla data degli eventi sino al soddisfo.

Formatosi il contraddittorio, si costituiva il Sig. S.C. mediante comparsa di risposta con la quale eccepeva il difetto di legittimazione dell'attore, asserendo che questi non aveva indicato il titolo giustificativo dell'occupazione dell'immobile, e contestava, nel merito, quanto ex adverso dedotto.

In particolare, precisava di avere dato ospitalità a vari animali abbandonati, ospitandoli con cura e dedizione, con l'aiuto anche dell'ENPA e di non avere più da tempo i leoni (allontanati a seguito del procedimento penale avviato nei confronti del convenuto).

Aggiungeva infine che la situazione descritta era preesistente all'arrivo dell'attore, che aveva quindi accettato lo stato delle cose.

Per tali ragioni chiedeva il rigetto delle domande attoree.

All'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata per gli incombeni di cui [all'art. 183 c.p.c.](#) con assegnazione di termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 180, cpv., c.p.c.

Quindi, verificata l'impossibilità di conciliare la lite, assegnava alle parti i termini di cui agli artt. 183, ult. co., c.p.c. e 184 c.p.c.

Quindi, espletata la richiesta CTU ed assunte le prove ammesse con ordinanza in data 18/3/2003, veniva fatto un ulteriore tentativo di conciliazione, conclusosi negativamente.

Esaurita la fase istruttoria, il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.

Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza alla scadenza dei termini di cui [all'art. 190 c.p.c.](#)

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze di causa l'eccezione svolta in via pregiudiziale dal convenuto è fondata e merita pertanto accoglimento nei termini che di seguito si espongono.

[L'art. 844 c.c.](#) disciplina una speciale azione negatoria, di natura reale, a tutela della proprietà (in questo senso vd., per tutte, Cass. Sez. II, sent. n. 2598 del 23/3/1996).

L'attore ha proposto tale azione sul presupposto di vantare un diritto di proprietà su un immobile ad uso abitativo posto nelle vicinanze della proprietà del convenuto, ma a fronte della contestazione sollevata da quest'ultimo (che ha negato la sussistenza in capo all'attore del diritto di proprietà ovvero di altro diritto di godimento) non ha assolto all'onere di fornire la prova del proprio diritto.

Infatti, non vi è agli atti alcun documento che dimostri tale diritto né questa lacuna è stata colmata attraverso le deposizioni testimoniali.

L'attore ha rinunciato alla deposizione degli unici testi che avrebbero dovuto riferire sul punto (e cioè il teste K. e F., vd. memoria istruttoria depositata in data 4/7/2002) e gli altri testi non sono stati in grado di fornire informazioni diverse dagli accertamenti effettuati all'interno dell'immobile del S.

Peraltro, già in sede di CTU il consulente dava atto della circostanza che nell'immobile indicato come di proprietà dell'attore vi erano altri occupanti (ragione per cui nell'elaborato indicava detto immobile come "ex - proprietà K.").

Tale considerazione rileva, ovviamente, come mero dato aggiuntivo a quello, di per sé decisivo, del difetto di prova in ordine al diritto di proprietà.

Le considerazioni esposte non muterebbero se si prendessero in esame altre possibili ipotesi di legittimazione attiva, connesse alla sussistenza di un diritto di natura personale (aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale " [l'art. 844 c.c.](#) deve essere interpretato

estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo", così Cass. Sez. II, sent. n. 13069 del 22/12/1995, in Foro it., 1996, pag. 533).

Infatti, in primo luogo l'attore non ha indicato altro diritto al di fuori della proprietà (che non ha dimostrato).

In secondo luogo, la questione si sposterebbe ma non muterebbe, perché non vi è prova nemmeno di un siffatto diritto di godimento.

Il fatto che l'attore abbia in passato denunciato a varie autorità le carenze igieniche oggetto di causa (vd. doc. 3 del fascicolo attoreo) è irrilevante, perché si tratta di atti di parte.

A ciò aggiungasi che, quand'anche si riconoscesse in capo all'attore una detenzione legittima dell'immobile in questione, ciò non costituirebbe un titolo sufficiente per l'accoglimento delle domande oggetto di giudizio.

Infatti, la prima domanda - e cioè la richiesta di condanna del convenuto al "ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione dell'allevamento zootecnico illecitamente realizzato..." - presuppone indefettibilmente la lesione di un diritto di godimento di natura reale, di cui, come si è detto, non vi è prova (come specificato nella sentenza sopra citata, "nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della **normale tollerabilità** comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, così come è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare").

La seconda domanda (e cioè la richiesta di risarcimento dei danni) presupporrebbe, oltre ovviamente alla verifica dell'intollerabilità delle immissioni e dell'intensità delle stesse, anche l'accertamento del periodo nel corso del quale l'attore avrebbe patito tali immissioni, ma anche questa circostanza è rimasta sfornita di prova.

Per tali ragioni le domande svolte da parte attrice non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte da parte attrice compensando integralmente le spese di lite.

Così deciso in Gallarate il 18 giugno 2005.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2005.